



ASSOLOMBARDA

Le principali agevolazioni fiscali per le imprese

# Credito d'imposta investimenti pubblicitari

a cura del

Settore Fisco e Diritto d'Impresa



*Ultimo aggiornamento: maggio 2025*

# Credito d'imposta investimenti pubblicitari

L'art. 57 bis del DL n. 50/2017 ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell'1% rispetto ad analoghi investimenti dell'anno precedente) effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Nel corso degli anni l'agevolazione è stata più volte modificata. In particolare, a seguito dell'emergenza da covid 19, è stato introdotto un regime straordinario che prevede la sostituzione del metodo di calcolo "incrementale" con quello "volumetrico" (tutto il costo dell'investimento è agevolabile). Tale regime, inizialmente previsto solo per il 2020<sup>1</sup>, è stato prorogato anche per il 2021 e il 2022<sup>2</sup>. Dal 2023, si torna al regime incrementale e si restringe l'ambito di applicazione della misura agevolativa che è riconosciuta solo agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa con l'esclusione, quindi, di quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda **Bonus investimenti pubblicitari 2024**, fino al 10 febbraio 2025 i soggetti che nel 2024 hanno prenotato il bonus pubblicità possono inviare, tramite l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2024.

La scadenza è generalmente fissata al 9 febbraio, ma dal momento che nell'anno 2025 il 9 febbraio è una domenica, l'ultimo giorno utile per l'invio della "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2024", è prorogato al 10 febbraio 2025, come da provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 dicembre 2024.

Restano invariate le modalità di invio del modello, nonché i soggetti beneficiari, gli investimenti ammissibili e il calcolo per l'agevolazione, secondo le disposizioni attuative contenute nel DPCM n. 90/2018, che restano valide compatibilmente con le modifiche subite dall'agevolazione.

## Soggetti beneficiari

---

<sup>1</sup> DL n. 18/2020, art. 98, comma 1; DL n. 34/2020, art. 186.

<sup>2</sup> Legge n. 178/2020, art. 1, comma 608; DL n. 73/2021, art. 67, comma 10.

<sup>3</sup> DL n. 17/2022 (cosiddetto "Decreto Energia"), art. 25 bis.

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:

- dalla forma giuridica,
- dalla dimensione aziendale,
- dal settore economico,
- dal regime contabile,
- dalle modalità di determinazione del reddito.

Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi ivi incluse le professioni regolamentate.

### **Investimenti pubblicitari agevolabili**

Sono agevolabili, in linea generale, gli investimenti pubblicitari effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
- sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (analogiche o digitali). Limitatamente agli anni “pandemici” (2020, 2021 e 2022) sono agevolati anche gli investimenti effettuati su emittenti radiofoniche e televisive nazionali (analogiche o digitali), purché non partecipate dallo Stato<sup>4</sup>. Dal 2023 gli investimenti pubblicitari su radio e tv non saranno più agevolati<sup>5</sup>.

In particolare, sono agevolabili gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

- su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale<sup>6</sup> ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione<sup>7</sup> e dotati della figura del direttore responsabile;
- su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate della figura del direttore responsabile.

Le spese sono agevolabili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

### **Spese escluse**

---

<sup>4</sup> Circolare n. 25/2020, par. 4.1; Faq Dipartimento per l'informazione e l'editoria: <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

<sup>5</sup> Ai sensi del DL n. 17/2022, art. 25 bis.

<sup>6</sup> Legge n. 47/1948, art. 5.

<sup>7</sup> Legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lett. a, n. 5.

Sono escluse dal credito d'imposta le spese per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online ecc.<sup>8</sup>

### **Misura dell'agevolazione**

La disciplina ordinaria riconosce l'agevolazione nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari - che devono essere superiori di almeno l'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente - e non consente l'accesso al beneficio fiscale se nell'anno precedente gli investimenti pubblicitari sono stati pari a zero<sup>9</sup>.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Dal 2023 si torna alla disciplina ordinaria (metodo di calcolo incrementale), con l'esclusione dall'ambito oggettivo degli investimenti pubblicitari su radio e TV<sup>10</sup>. Pertanto, dal 2023 il credito di imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa<sup>11</sup>.

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Pertanto, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra i soggetti ammessi al beneficio.

### **Momento di sostenimento delle spese**

Le spese si considerano sostenute per competenza ai sensi dell'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate". Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

### **Attestazione delle spese**

---

<sup>8</sup> Faq Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

<sup>9</sup> Parere Consiglio di Stato n. 1255/2018 e risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2018.

<sup>10</sup> DL n. 17/2022, art. 25 bis.

<sup>11</sup> Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa.

Le spese devono essere certificate dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in materia di dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Tale attestazione riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta in relazione alla «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», di cui costituisce un presupposto<sup>12</sup> (vd. par. successivo).

### **Procedura di accesso all'agevolazione**

I soggetti interessati devono presentare mediante un apposito modello:

- la “comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d'identità).

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere inviate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La procedura è accessibile nella sezione dell'area riservata «Servizi per» alla voce «Comunicare».

In via ordinaria la comunicazione per l'accesso al credito deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

Per l'annualità 2023 la comunicazione per l'accesso al credito deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2023 e la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

In esito alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto. Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, viene pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con ripartizione percentuale in caso di insufficienza delle risorse disponibili.

### **Modalità di utilizzo**

---

<sup>12</sup> Faq Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>13</sup> mediante mod. F24 con il codice tributo «6900», a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo;
- non essendo disposto diversamente, concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime "de minimis" (Reg. Ue 1407/2013) ed è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Per l'annualità 2023, quindi, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l'accesso, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Restano invariate, la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva, i soggetti beneficiari e la modalità di utilizzo del credito.

Quanto alla misura dell'agevolazione, dal 2023, il credito d'imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, ricordando che non sono più agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, dal 2023 scatta l'applicazione ordinaria della misura subordinata all'incremento minimo dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente.

Per l'annualità 2024, l'invio delle comunicazioni per prenotare il credito d'imposta sarà possibile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 15 febbraio 2024, considerato che il termine di scadenza per la presentazione della "comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2024 coincide con le festività pasquali, il termine è stato prorogato dal 31 marzo al 2 aprile 2024.

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/1997.

Così, come l'annualità 2023, il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno. Quindi, il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all'anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l'attività nel corso dell'anno.

Nulla cambia anche in merito alla domanda che va inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE).

Il dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui "teorici," dell'agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, in questo caso, il 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta. La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 29 aprile 2024, stato pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2023 su quotidiani e periodici.

### **Elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2024**

Con Provvedimento del 5 maggio 2025 del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2024.

La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Nel caso in cui in sede di registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l'Agenzia delle entrate dovesse accertare l'impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l'illegittimità dell'eventuale fruizione, con conseguente recupero dell'agevolazione indebitamente percepita.

Si ricorda infine, che il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi, utilizzando il codice tributo 6900.

## Le principali agevolazioni fiscali per le imprese

- [Credito d'imposta beni strumentali](#)
- [Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design](#)
- [Nuovo Patent box](#)
- [Credito d'imposta formazione 4.0](#)
- [ACE e ACE Innovativa](#)
- [Incentivi per gli investimenti in Start up e Pmi innovative](#)
- [Credito d'imposta quotazione PMI](#)
- [Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas](#)
- [Agevolazioni per la sostenibilità ambientale](#)
- [Società benefit](#)
- [Le detrazioni edilizie per le imprese](#)
- [Credito d'imposta investimenti pubblicitari](#)
- [Le agevolazioni riservate ai settori dello sport, editoria, cinema e turismo](#)
- [Incentivi per investimenti al Sud](#)
- [Zone economiche speciali e Zone franche urbane](#)



